

L'incursione de "Le Iene" nel delicato tema del cane guida

Profili penali

a cura di Riccardo Salomone

Prendendo spunto dalla vicenda resa nota da Mediaset (https://www.iene.mediaset.it/video/la-bestia-qui-non-entra_13084.shtml) e dal [Corriere della Sera](#), chiariamo come la **Legge 14 febbraio 1974, n. 37**, stabilisca che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida. I responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi predetti che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da € 500 ad € 2.500. Nei detti casi, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola; tuttavia, sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida.

Ora, la Legge in questione non prevede alcuna fattispecie criminosa, ma soltanto un illecito amministrativo per l'ipotesi in cui i responsabili della gestione dei trasporti e i titolari degli esercizi aperti al pubblico impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida.

Nessun riferimento viene effettuato a studi medici, ospedali ed ambulatori: ne consegue che il medico può legittimamente non consentire l'accesso del cane guida all'interno di tali luoghi.

Salomone & Travaglia

s t u d i o l e g a l e

Così, ad esempio, in un Regolamento della ASL 4 “Chiavarese” si dispone che “è consentito l’accesso nella struttura ospedaliera dei cani in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ai pazienti. È necessario presentare la richiesta almeno 24 ore prima al personale sanitario della struttura in cui è ricoverato il paziente, che valuterà l’opportunità di consentire l’accesso operando secondo le regole” del Regolamento stesso.

In conclusione, i sanitari valutano di volta in volta la ragionevolezza e l’opportunità dell’eventuale accesso dei cani guida negli ambulatori/ospedali/studi medici.